



Regolamento per la fruizione della Riserva Naturale Orientata "Isola di Lampedusa"

* * *

Determina n. 5/rn del 24 luglio 2021

L'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata "Isola di Lampedusa"

visti i Decreti dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente del 16 maggio 1995 e 11 agosto 1995 con i quali è stata istituita la Riserva Naturale Orientata "Isola di Lampedusa", affidata in gestione a Legambiente Comitato Regionale Siciliano (oggi Legambiente Sicilia) ed è stato approvato il Regolamento recante le modalità d'uso e i divieti (all. n. 2 al citato Decreto Assessoriale);

visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente n. 1164 del 31/12/2018 con cui è stato rinnovato l'affidamento in gestione a Legambiente Sicilia e conferita delega di pubbliche funzioni proprie dell'Amministrazione per la gestione del vincolo di tutela;

visto il citato Regolamento della Riserva recante le modalità d'uso e i divieti che, tra l'altro:

- consente l'esercizio della balneazione nel rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale (art. 1 lett. e);
- stabilisce che l'Ente Gestore debba regolamentare l'accesso alla riserva e possa fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione (art.1 lett. f);
- prevede che durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria, nonché di ovodeposizione della tartaruga marina, l'Ente Gestore debba provvedere ad attuare speciali misure di tutela, atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano arrecare disturbo ed interferire con la riproduzione (art. 9);

visto l'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione n. 6/serv 2/uo2/SG del 19/1/2004 in base al quale in tutte le riserve naturali regionali l'ente di gestione con propria regolamentazione determinerà, ove necessario ad integrazione del Regolamento d'uso e divieti della riserva, le modalità di fruizione;

visto l'articolo 9 della Convenzione di affidamento della Riserva Naturale Isola di Lampedusa (approvata con DD.DD.GG.-D.R.A. n. 789 del 27/7/2009 e n. 1164 del 31/12/2018) in base al quale l'Ente Gestore può disporre, previa comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno;

visto il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 508/gab del 20/10/2015 che prevede:

- all'articolo 1 comma 3, che l'ingresso all'interno dell'area naturale protetta comporta da parte del visitatore il rispetto delle norme di tutela della flora e della fauna selvatica ed il rispetto del regolamento per la fruizione adottato dall'Ente Gestore;
- all'articolo 3 comma 3, la facoltà dell'Ente Gestore di interdire e/o regolare l'accesso al pubblico anche in via temporanea, per fini di tutela naturalistica connessi alla conservazione di habitat e specie presenti nell'area protetta e/o per altre motivazioni di urgenza e necessità, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Territorio e Ambiente e assicurando adeguata pubblicità con avvisi rivolti al pubblico;
- all'articolo 1 ultimo comma, che alle disposizioni del decreto è sottoposto l'utilizzo per fini di fruizione del demanio marittimo regionale ricadente all'interno delle aree naturali protette;



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**

LEGAMBIENTE

visto il "Piano di Azione per la conservazione della tartaruga marina *Caretta caretta* nelle Isole Pelagie" elaborato nell'ambito del Progetto LIFE 99NAT/IT/006271, approvato dalla Commissione di Riserva dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" in data 23/4/2005, che prevede tra l'altro l'adozione di uno specifico regolamento per la fruizione della Spiaggia dei Conigli con l'istituzione di un numero programmato d'accessi giornalieri, l'utilizzo di sentieri appositamente predisposti, l'utilizzazione da parte dei bagnanti delle aree meno idonee alla nidificazione della tartaruga marina, la limitazione del numero e della tipologia delle attrezzature da spiaggia consentite;

visto il Progetto Life Natura LIFE03 NAT/IT/000163 "Riduzione impatto attività umane su *Caretta* e Tursiope e loro conservazione in Sicilia" e i conseguenti impegni assunti dagli Enti gestori delle aree naturali protette;

visto il "Progetto per la fruizione ecocompatibile della Spiaggia dei Conigli – Isola di Lampedusa" redatto nel 2004, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed approvato dagli Enti competenti, che prevede interventi di rigoroso contingentamento delle forme di utilizzo della spiaggia dei Conigli;

considerato che la Riserva Naturale "Isola di Lampedusa" ricade integralmente all'interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ITA040002 e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITA040013;

visto il Piano di Gestione "Isole Pelagie" relativo al SIC ITA040002 (oggi ZSC ITA040002) "Isola di Lampedusa e Lampione" ed alla ZPS ITA040013 "Arcipelago delle Pelagie - Area marina e terrestre", approvato con D.D.G.-D.R.A. n. 861 del 15/11/2010 dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, e le connesse misure di conservazione sito-specifiche approvate con D.M. 21/12/2015;

considerato che l'intera area della baia dei Conigli e la fascia costiera sino a Cala Greca sono state acquisite al Demanio della Regione Siciliana - ramo Territorio e Ambiente con l'intervento POR1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0035 approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D.D.G. n. 118 del 24/2/2005 - POR Sicilia 2000-2006 – Misura 1.11;

visto l'articolo 21 della L.R. 98/1981, come sostituito dall'articolo 22 della L.R. 14/1988, in base al quale per il raggiungimento dei fini istituzionali gli enti gestori delle riserve possono disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico e ricadenti nelle aree protette;

visto il comma 6 dell'articolo 21 bis della L.R. 98/1981 che prevede che in ogni area naturale protetta deve essere prevista una zona ad esclusiva finalità di conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione;

vista la nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 3 prot. 73279 del 29/11/2018 con cui è stato adottato e trasmesso il "decalogo per la fruizione" della Riserva Naturale Isola di Lampedusa

visto il D.D.G. n. 746 dell'1/6/2007 sull'utilizzo delle spiagge emanato dal Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

vista l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2018 emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Lampedusa;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 15/5/2019 che impone il divieto di fumo sulle spiagge e di gettare rifiuti prodotti da fumeo sul suolo e nelle acque;

viste le Linee guida approvate dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con D.S.G. n. 174 del 17/8/2020 e l'atto di indirizzo dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente -



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**

LEGAMBIENTE

Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 3 prot. 48860 del 24/8/2020;

visto il P.A.I. – Piano di Assetto Idrogeologico “Isole Pelagie” approvato con Decreto n. 28 del 18/2/2021 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

viste le nuove Norme di Attuazione del PAI regionale approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9/ADB del 6/5/2021;

visto l'esito della riunione convocata dall'Assessore Regionale al Territorio e all'Ambiente con nota prot. 6136/gab del 14/7/2021 e svoltasi alla Presidenza della Regione Siciliana il 19/7/2021 con la partecipazione dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore, del Dipartimento Regionale Ambiente, dell'Autorità di Bacino, della Direzione della Riserva e del Sindaco di Lampedusa, nella quale è stata confermata la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Ente Gestore Legambiente sulla regolamentazione della fruizione nella Riserva e sull'attivazione dell'accesso a numero limitato alla spiaggia dei Conigli, affermato in via definitiva il sistema di contingentamento degli accessi su due turni e sulla base di criteri di sostenibilità ambientale e di prenotazione, condivisa l'opportunità di verificare le possibilità di aumento dell'offerta di posti in relazione al preventivato aumento delle presenze turistiche in particolare nel mese di agosto, chiarito dagli Uffici regionali competenti che le nuove disposizioni in materia di PAI emanate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 6/5/2021 prevalgono sugli atti precedentemente emanati anche dagli uffici periferici con riferimento a disposizioni ormai superate e che sarebbero state date opportune indicazioni a tutte le amministrazioni interessate a livello regionale per l'attuazione del citato D.P.Reg.;

preso atto della conseguente Comunicazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente (autorità competente sia in materia di aree naturali protette che di gestione del demanio marittimo regionale) prot. 50316 del 20/7/2021 inviata a Enti gestori aree naturali protette, Capitanerie di Porto, Strutture Territoriali dell'Ambiente dell'intera Regione sugli adempimenti da porre in essere per l'applicazione delle nuove NdA del P.A.I.- Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 9/AdB del 6/5/2021;

rilevato che il citato D.P.Reg. n. 9/AdB del 6/5/2021 è stato emanato a conclusione di un articolato percorso tecnico-amministrativo ai massimi livelli dell'amministrazione regionale previo parere positivo del 21/12/2020 del Comitato Tecnico Scientifico dell'Autorità di Bacino, Delibera n. 5 del 12/2/2021 della Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino, Delibera n. 2 del 7/4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino;

considerato che le nuove Norme di Attuazione del PAI regionale in materia di valutazione del rischio prevedono tra l'altro l'esclusiva competenza degli enti locali come di seguito indicato da alcuni stralci degli articoli interessati:

2.7. I Comuni, cui a livello locale competono le attività sopracitate, in fase di pianificazione di protezione civile dovranno dettagliare gli elementi a rischio in relazione al contesto determinato dalla vulnerabilità degli elementi interessati, dal numero di persone coinvolte (esposizione spaziale) e dal relativo tempo di residenza (esposizione temporale) e dal valore economico degli elementi esposti al rischio, all'interno delle perimetrazioni individuate a scala regionale.

3.2. Il P.A.I. non si occupa della pericolosità a mare derivante da dissesti geomorfologici sulla costa, né di eventuali dissesti in aree di cava con regolare piano di coltivazione e bonifica.



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**



12.9 I Comuni che nell'esercizio dei propri compiti e funzioni dovessero venire a conoscenza di situazioni di pericolosità non individuate a scala regionale, sono tenuti a segnalare all'Autorità competente la presenza, per gli adempimenti conseguenti e ad adottare i necessari provvedimenti a loro carico per la messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

12.10 Gli Enti cui a livello locale competono le attività di gestione del rischio, dovranno individuare a scala di maggiore dettaglio gli elementi a rischio e le attività compatibili con i livelli di pericolosità determinati dal P.A.I.

preso atto che le nuove Norme di Attuazione del PAI regionale in materia di fruizione delle aree a pericolosità P3/P4 tra l'altro prescrivono quanto di seguito riportato:

21.2.1. Nelle aree naturali protette, Parchi e Riserve, Demanio marittimo e forestale, sono consentite senza alcuna autorizzazione o condivisione da parte dell'autorità competente, le attività di tempo libero finalizzate alla fruizione pubblica dei siti a condizione che vengano attivate le seguenti misure:

1. chiusura dell'area alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico arancione e rossa, emanata dalla Protezione Civile regionale;
2. chiusura dell'area per 24 ore:
 - a) subito dopo un evento sismico avvertito nell'area interessata e confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
 - b) subito dopo un evento piovoso eccezionale.

La chiusura di cui ai punti 1. e 2. è da intendersi limitata esclusivamente alle aree o siti con accessi presidiati.

3. qualora vi siano opere amovibili e/o strutture prefabbricate adibite alla fruizione del pubblico poste al di sotto di zone particolarmente a rischio, l'ente gestore dovrà spostarle, ubicandole in aree più sicure;
4. installazione di cartelli informativi nei punti di accesso dell'area di fruizione e lungo i sentieri, in cui vengono inserite le informazioni sulle condizioni di rischio e disposti i comportamenti da adottare. Tali informazioni e le comunicazioni di cui ai punti 1. e 2. vanno divulgati anche attraverso i siti istituzionali propri e degli assessorati competenti.

Le azioni sopradescritte, messe in atto dal concessionario/gestore o da altri soggetti legittimati garantiscono la compatibilità geomorfologica nelle aree a pericolosità in cui sono previste opere relative ad attività di tempo libero, e quindi, di conseguenza, ne è consentito il loro svolgimento.

preso atto della Comunicazione del Dipartimento Regionale Ambiente (autorità competente sia in materia di aree naturali protette che di gestione del demanio marittimo regionale) prot. n. 51108 del 22/7/2021 (che si allega alla presente per farne parte integrante) riguardante la fruizione della Riserva Naturale e della spiaggia dei Conigli, che chiarisce definitivamente la prevalenza delle nuove NdA del PAI Sicilia di cui al citato D.P.Reg. n. 9/AdB del 9/5/2021 e delle disposizioni regolamentari della riserva in assenza di provvedimenti comunali di valutazione del rischio e dei conseguenti interventi di mitigazione;

rilevato che il Piano di Assetto Idrogeologico "Isole Pelagie", approvato con Decreto n. 28 del 18/2/2021 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ha eliminato la previsione del dissesto posto a monte della spiaggia dei Conigli e ha dichiarato risolutivi gli interventi di mitigazione e sistemazione realizzati come di seguito riportato:

Il dissesto **107-1LA-009**, classificato come erosione accelerata a pericolosità bassa P0, ubicato nel versante prospiciente l'Isola dei Conigli ed in parte coincidente con il sentiero di discesa verso la spiaggia omonima è stato interessato dagli interventi di mitigazione e sistemazione del sentiero stesso di seguito elencati:



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**



- sistemazione del sentiero pedonale di accesso alla Spiaggia dei Conigli, regimentazione delle acque e realizzazione della scogliera rinverditata (Progetto INSPICO) realizzati dall'Area Marina Protetta Isole Pelagie – Comune di Lampedusa nel 2006-2007 su finanziamento del Ministero dell'Ambiente (DM 7/4/2003);
- sistemazione e rinaturalizzazione del versante compreso tra il sentiero di accesso e la spiaggia dei Conigli realizzato nel 2004-2007 dall'Ente Gestore della Riserva Naturale nell'ambito del Progetto Life Natura 2003 NAT/IT/000163;
- realizzazione nel 2007-2008 dei percorsi pedonali di accesso alla Baia dei Conigli (con regimentazione delle acque) Cala Galera ed alla fascia costiera Cala Galera - Cala Greca finanziati dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con fondi del POR Sicilia 2000/2006 – Misura 1.11 (1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0037).

La proposta di eliminazione del dissesto **107-1LA-009** riportata nello studio del comune a seguito degli interventi risolutivi realizzati che hanno interessato il sentiero di discesa alla spiaggia dell'isola dei Conigli e il versante sottostante è stata accolta e riportata nella presente versione di aggiornamento. Il soggetto responsabile a mantenere e monitorare le opere realizzate al fine di garantire la mitigazione del rischio dovrà comunicare a questa Autorità qualsiasi alterazione dell'intervento che possa compromettere l'azione di mitigazione del rischio.

considerato che la pressione della fruizione, con particolare riferimento al periodo balneare, necessita di puntuale disciplina al fine di renderla progressivamente compatibile con la conservazione dei beni ambientali, anche in aderenza ad obblighi comunitari;

ritenuto di dovere sistematizzare in modo coordinato gli aspetti legati alla fruizione delle aree della Riserva oggetto di diversi provvedimenti anche alla luce delle novità intervenute, e pertanto modificare il Regolamento per la fruizione emanato con Determina dell'Ente Gestore n. 1/rn del 7/07/2021, comunicato all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota prot. 228/rn/lam del 7/07/2021;

preso atto che non esistono provvedimenti interdittivi emessi dal Comune di Lampedusa a seguito di valutazione del rischio ai sensi delle nuove disposizioni del PAI regionale e del PAI Isole Pelagie;

considerato che esistono i presupposti per dare attuazione alle citate disposizioni regionali solo limitatamente alla fruizione per fini naturalistici e balneari (quali attività del tempo libero consentite senza alcuna autorizzazione o condizione da parte dell'autorità competente ma opportunamente regolamentate per gli aspetti di compatibilità ambientale) della porzione di spiaggia dei Conigli non ricadente in area PAI e di parte di quella classificata P4 posta in corrispondenza della scarpata oggetto dei citati interventi di mitigazione e sistemazione;

visto l'articolo 28 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 sul sistema sanzionatorio vigente per le violazioni commesse all'interno delle riserve naturali regionali;

ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni normative e regolamentari emana il

“Regolamento per la fruizione della Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa”.

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2. All'interno della Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa” le attività di fruizione devono rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatti salvi i divieti contenuti nei Decreti istitutivi dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente del 16 maggio 1995 e 11 agosto 1995, i divieti discendenti da specifici provvedimenti e da quelli richiamati nelle premesse.



Riserva Naturale Orientata ISOLA DI LAMPEDUSA




ARTICOLO 2

Norme d'uso e divieti generali

1. Le escursioni a piedi sono libere lungo i percorsi appositamente individuati da cui è vietato allontanarsi, indicati in linea di massima nella cartografia di seguito riportata e segnalati sul campo con cartelli informativi e tabelle monitorie.

Le escursioni in bicicletta sono consentite lungo i percorsi di cui al precedente punto con esclusione della pista che da Via Ponente conduce alla spiaggia dei Conigli e di tutte le spiagge.

Le escursioni a cavallo in atto non sono consentite.



2. Sono previste le seguenti zone ad esclusiva finalità di conservazione nelle quali non sono consentite forme di fruizione:

- isolotto dei Conigli, al fine di garantire la protezione dell'unica stazione italiana di *Psammodromus algirus*, della colonia nidificante di Gabbiano reale, delle aree di sosta dell'avifauna migratrice e per mantenere l'integrità delle formazioni vegetali presenti;
- aree della baia dei Conigli appartenenti al demanio regionale, come di seguito indicate:
 - tratti est ed ovest della spiaggia, al fine di avviare la conservazione di porzioni di arenile non disturbate dalle attività di balneazione e dal semplice calpestio e consentire il monitoraggio di tali ambienti;
 - versante compreso tra la spiaggia ed il sentiero di accesso, al fine di consentire la completa rinaturalizzazione delle aree già oggetto di interventi di sistemazione e di mitigazione del rischio;
 - falesie costiere nel tratto Conigli-Pulcino e Conigli-Isolotto-Tabaccara, al fine di conservare alcune delle espressioni più significative degli habitat costieri ed altresì



Riserva Naturale Orientata ISOLA DI LAMPEDUSA



favorire la completa rinaturalizzazione delle aree anche a fini di contrasto dell'erosione superficiale e dei dissesti in aree classificate P4 dal PAI Pelagie;

- Cala Stretta e Cala Greca, per la conservazione degli ammassi di *Posidonia oceanica*;

come indicate in rosso in linea di massima nella cartografia di seguito riportata e segnalate sul campo:



Eventuali accessi per finalità di ricerca scientifica o per realizzare interventi di rinaturalizzazione/recupero ambientale sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente Gestore.



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**



LEGAMBIENTE

3. Durante la stagione balneare la fruizione della fascia costiera della Riserva (se non interdetta con specifici provvedimenti come di seguito specificato), nonché l'accesso e il transito lungo la pista che da Via Ponente conduce alla spiaggia dei Conigli, sono consentiti dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Dopo le 19.30 le suddette spiagge ed aree della riserva devono rimanere libere da persone e cose. In occasione degli eventi di deposizione e schiusa di *Caretta caretta* e/o per finalità di studio e ricerca e/o per la realizzazione di lavori, il personale dell'Ente Gestore potrà ritardare/precludere l'ingresso nella Riserva o anticipare l'allontanamento dei visitatori presenti.
4. Nella zona di mare antistante la Riserva Naturale è consentita la balneazione nel rispetto delle specifiche disposizioni, ove più restrittive, contenute nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Autorità Marittima, nel Decreto del Dipartimento Regionale dell'Ambiente sull'utilizzo delle spiagge e nel Regolamento dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie".
5. All'interno della Riserva Naturale è vietato:
 - apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
 - praticare la pesca, introdurre e depositare reti e attrezzi da pesca;
 - introdurre qualsiasi mezzo di cattura e/o danneggiamento degli animali;
 - distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di esse;
 - asportare o danneggiare rocce, sabbia, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
 - abbandonare rifiuti, inclusi i mozziconi di sigaretta;
 - praticare il campeggio e il bivacco. Sono fatte salve le attività del camping Le Rocce preesistenti all'istituzione della riserva, nei limiti di quelle conformi alla normativa vigente;
 - fumare in spiaggia; fumare nelle aree boscate o con vegetazione naturale durante il periodo di rischio incendio;
 - accedere e transitare in zona A con mezzi motorizzati sulle piste, sui sentieri, sulle mulattiere e fuoristrada; sono fatti salvi gli accessi autorizzati dall'Ente Gestore ai sensi del Regolamento della Riserva;
 - svolgere attività pubblicitaria, distribuire volantini e manifesti;
 - esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, organizzare manifestazioni ed eventi non autorizzati dall'Ente Gestore;
 - usare apparecchi fonoriproduttori se non in cuffia (salvo che nei casi di servizio, vigilanza e soccorso) in zona A; produrre rumori e suoni molesti di qualsiasi genere, e che, comunque, possono arrecare disturbo alla quiete dei luoghi o recare danno ai visitatori;
 - sorvolare l'area protetta con aeromobili e aeromodelli a pilotaggio remoto (apr - droni) di qualsiasi dimensione e tipologia, fatto salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza e salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente Gestore per motivi di studio, ricerca, divulgazione;
 - accendere fuochi, fatte salve le disposizioni in materia di attività agro-silvo-pastorali regolarmente autorizzate;
 - esercitare ogni attività commerciale, compresa quella ambulante, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6;
 - effettuare riprese fotografiche, cinematografiche e video per fini commerciali o pubblicitari, fatte salve le attività autorizzate dall'Ente Gestore;
 - l'accesso via mare con qualunque tipo di imbarcazione e natante, eccetto che per i mezzi di servizio dei Corpi di Vigilanza, dell'Area Marina Protetta e dell'Ente Gestore della Riserva per esclusivi compiti istituzionali, di soccorso in mare e di accompagnamento



Riserva Naturale Orientata ISOLA DI LAMPEDUSA

- autorizzato di persone con disabilità;
- il tiro a secco e deposito di imbarcazioni e natanti, acquascooter, tavole a vela, canoe emezzi similari;
 - l'uso di qualunque attrezzatura balneare diversa dagli ombrelloni (quali ad esempio lettini, tende da sole, sdraio, sedie, tavolini, gonfiabili di qualsiasi tipologia e dimensioni, ecc.);
 - praticare qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc.) e qualunque altra attività ludico-ricreativa che arrechi disturbo alla quiete dei luoghi o possa recare danno e/o molestia ai visitatori;
 - introdurre in zona A e nelle spiagge qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio o con trasportino, tranne che i cani guida per i non vedenti e i cani addetti alle attività di soccorso e salvataggio. A parziale deroga del predetto divieto è possibile accedere con cani muniti di guinzaglio e museruola esclusivamente lungo i sentieri segnalati di cui al precedente comma 1 con esclusione, durante la stagione balneare, della pista che da Via Ponente conduce alla spiaggia dei Conigli;
 - scavare buche nella sabbia; utilizzare trivelle o altri arnesi simili per la collocazione degli ombrelloni;
 - espletare i propri bisogni fisiologici all'aperto ed ogni altro comportamento in contrasto con la tutela dell'igiene pubblica e con il mantenimento del decoro dei luoghi;
 - occultare, danneggiare, spostare segnali, tabelle monitorie e opere di presidio;
 - utilizzare transenne e staccionate e qualunque altra forma di presidio per stendere indumenti, appendere oggetti e simili;
 - danneggiare le recinzioni a protezione dei nidi di tartaruga marina ed appoggiare sulle stesse oggetti ed indumenti di qualunque genere;
 - proiettare ombra sui nidi di tartaruga a mezzo degli ombrelloni o di altre attrezzature che vanno spostati su indicazione del personale della Riserva;
 - utilizzare nella Spiaggia dei Conigli e di Cala Galera pietrame e sassi per fissare al suolo telimare, stuoie, ombrelloni e simili.
6. Sono fatte salve eventuali limitazioni adottate dall'Ente Gestore per specifiche finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica o per esigenze gestionali, che saranno adeguatamente pubblicizzate e indicate con appositi cartelli monitori.

ARTICOLO 3

Decalogo per la fruizione

Nelle attività di fruizione all'interno della Riserva Naturale devono essere adottati i comportamenti e le cautele previste dallo specifico "*Decalogo per la fruizione*" adottato e trasmesso dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 3 prot. 40156 del 25/6/2018 e prot. 73279 del 29/11/2018, che si riporta di seguito:

La Riserva è stata istituita al fine di tutelare un'area naturale di interesse naturalistico e paesaggistico.

Visitare la Riserva comporta l'accettazione dei rischi derivanti dalla naturale pericolosità dei luoghi.

Esiste un Regolamento di cui bisogna prendere visione al fine di sapere cosa si può fare e cosa non si può fare nella Riserva.

L'Ente Gestore declina ogni responsabilità in caso di incidenti e infortuni derivanti dal mancato rispetto del Regolamento della Riserva e/o delle indicazioni fornite per la fruizione, da ogni comportamento imprudente o negligente, da eventi naturali fortuiti e non prevedibili.

- ✓ *All'interno non sono presenti presidi di assistenza medica, punti di acqua, di ristoro e servizi igienici.*
- ✓ *Per le caratteristiche del luogo, l'accesso è sconsigliato se hai difficoltà motorie e/o di equilibrio, problemi cardiaci e/o respiratori.*
- ✓ *Per la presenza di animali e/o piante con potenziali fattori allergenici, l'accesso è sconsigliato se*

pagina 9 di 16

LEGAMBIENTE Sicilia

Ufficio Regionale delle Riserve: via Paolo Gili n.4, padiglione 13 - 90138 Palermo tel 0916262697

Ufficio della Riserva: via V. Emanuele,27 - 92031 Lampedusa (AG) 0922971611

pec: coordinamento@pec.legambienteriserve.it



Riserva Naturale Orientata ISOLA DI LAMPEDUSA



sei una persona asmatica e/o con allergie a pollini, punture di insetti ecc.

- ✓ *Se incontri o avvisti animali selvatici, goditi il privilegio di vederli nel loro habitat. Lasciali tranquilli, non avvicinarti, evita grida e movimenti bruschi e improvvisi.*

Buone Regole di fruizione della Riserva Naturale "Isola di Lampedusa" per una esperienza più consapevole, sicura e piacevole.

Indossa un abbigliamento idoneo alla stagione e ai luoghi:

- *pantaloni lunghi e pratici, cappellino per il sole, giacca antipioggia/antivento*
- *scarpe chiuse e comode (infradito, tacchi, zeppe o simili possono causare storte e/o cadute)*

Segui i sentieri tracciati e rispetta le indicazioni delle tabelle informative e monitorie.

Non toccare e/o raccogliere alcun tipo di pianta: può contenere sostanze tossiche.

Non appoggiarti alle staccionate e non oltrepassarle.

Non avvicinarti alle pareti rocciose a strapiombo e ai versanti scoscesi; se il sentiero passa sotto una parete, percorri con prudenza e non sostare.

Non entrare nelle cavità naturali, a meno che non siano appositamente segnalate come luogo d'interesse.

In caso di avverse condizioni atmosferiche (temporali, forte vento, alte temperature, ecc.) evita di attraversare valloni, sostare sotto alberi, sotto edifici, ecc.; non praticare escursioni in caso di rischio incendi.

Non lasciare i veicoli in aree non adibite a parcheggio o comunque non idonee alla sosta.

Rispetta il Regolamento della Riserva. In particolare, non ti è consentito cacciare, introdurre armi, catturare e/o disturbare animali, danneggiare e/o asportare la vegetazione, praticare il campeggio e il bivacco, accendere fuochi, abbandonare rifiuti.

ARTICOLO 4

Norme specifiche per la baia e la spiaggia dei Conigli

1. Nella baia e nella spiaggia dei Conigli, cui si accede attraverso un percorso classificato nella parte finale a pericolosità P4 dal PAI Isole Pelagie (ma non interdetto da alcun provvedimento del competente Comune e accessibile nei limiti di cui all'articolo 21.2.1 delle NdA del PAI Sicilia di cui al citato D.P.Reg. 9/AdB/2021), le attività di tempo libero finalizzate alla fruizione pubblica sono consentite, in assenza di provvedimenti in materia di valutazione del rischio da parte del competente Comune, alle seguenti condizioni:

- chiusura dell'area alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico arancione e rossa, emanata dalla Protezione Civile regionale;
- chiusura dell'area per 24 ore: a) subito dopo un evento sismico avvertito nell'area interessata e confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); b) subito dopo un evento piovoso eccezionale;

in corrispondenza dell'ingresso in zona A della Riserva;

- rispetto delle informazioni sulle condizioni di rischio e dei comportamenti da adottare indicati dai cartelli informativi;
- rispetto delle norme regolamentari della Riserva;

come indicato nella Comunicazione del Dipartimento Regionale Ambiente prot. n. 51108 del 22/7/2021 che si allega alla presente per farne parte integrante.

2. Al verificarsi di una delle sopradette circostanze, è inoltre obbligatorio allontanarsi dalle aree.

3. Ai fini della fruizione, in considerazione delle diverse condizioni dei luoghi e delle differenti richieste dell'utenza, la spiaggia viene divisa in tre distinti lotti:

- 1A - area non classificata dal PAI e destinata anche agli ombrelloni con esclusione di ogni altra attrezzatura balneare;
- 1B - area non classificata dal PAI ed in cui non è consentito collocare ombrelloni ed ogni



Riserva Naturale Orientata ISOLA DI LAMPEDUSA



altra attrezzatura balneare;

2 - area classificata dal PAI a pericolosità P4, limitatamente alla porzione posta in corrispondenza della scarpata oggetto dei risolutivi interventi di mitigazione e sistemazione realizzati, come riportato dal PAI Isole Pelagie, e nella quale la fruizione pubblica è consentita con specifiche condizioni e cautele.



1 A - Area no PAI, destinata agli ombrelloni, con esclusione di ogni altra attrezzatura balneare

1 B - Area no PAI con divieto di ombrelloni e di ogni altra attrezzatura balneare


2 - Area PAI pericolosità P4 – ubicata in corrispondenza della scarpata sistemata definitivamente ed in cui è stata eliminata dal PAI Isole Pelagie ogni indicazione di dissesto, con divieto di ombrelloni e di ogni altra attrezzatura balneare. Fruibile alle condizioni di cui al D.P.Reg 9/2021 – NdA art. 21.2.1 e Com. ARTA prot. 51108/2021

4. Durante la stagione balneare la fruizione della Riserva Naturale “Isola di Lampedusa” in località Isola dei Conigli e della omonima spiaggia è consentita in numero limitato, su più turni e con prenotazione obbligatoria, ed è disciplinata con specifico provvedimento dell’Ente Gestore.
5. La somma delle superfici dei lotti 1A, 1B e 2 costituisce la porzione massima della spiaggia potenzialmente fruibile secondo le disposizioni, condizioni e parametri contenuti nelle citate NdA del PAI approvate con D.P.Reg, n. 9/AdB del 6/5/2021 e Comunicazione Dipartimento Regionale Ambiente prot. n. 51108 del 22/7/2021. Le aree effettivamente utilizzate saranno indicate nello specifico provvedimento di regolamentazione. Le rimanenti porzioni della spiaggia e della fascia costiera sono destinate a esclusive finalità di conservazione nelle quali non sono consentite forme di fruizione come indicato nel precedente articolo 2.2.

ARTICOLO 5

Aree interessate da dissesto idrogeologico

1. Nella Riserva Naturale ricadono alcune aree classificate nel P.A.I. “Isole Pelagie”, approvato con D.S.G. n. 28 del 18/2/2021 dell’Autorità di Bacino, come aree a pericolosità P3-elevata e P4-molto elevata per dissesti idrogeologici, indicate nella cartografia ufficiale del PAI consultabile sul sito web istituzionale dell’Autorità di Bacino e riportate in linea di massima a titolo meramente informativo nella seguente cartografia:





Riserva Naturale Orientata ISOLA DI LAMPEDUSA



2. In tali aree si applicano le Norme di Attuazione del PAI regionale approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9/AdB del 6/5/2021, l'atto di indirizzo dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 3 prot. 48860 del 24/8/2020, la Comunicazione del Dipartimento Regionale Ambiente prot. 50316 del 20/7/2021.
3. In materia di fruizione, fatti salvi i provvedimenti conseguenti alla valutazione del rischio di esclusiva competenza del Comune di Lampedusa e Linosa, sono vietati in generale l'accesso e le attività di tempo libero nei seguenti casi:
 - a) allerta meteo idrogeologica arancione e rossa emanata dalla Protezione Civile regionale;
 - b) subito dopo un evento piovoso eccezionale e nelle 24 ore successive;
 - c) subito dopo un evento sismico avvertito e confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e nelle 24 ore successive.
4. Al verificarsi di una delle sopradette circostanze, è inoltre obbligatorio allontanarsi dalle aree a pericolosità.
5. Le suddette aree e modalità di fruizione sono segnalate con cartelli informativi e tabelle monitorie nei punti di accesso e lungo i sentieri, oltre che divulgate attraverso il sito istituzionale della Riserva Naturale e delle Amministrazioni competenti citate.
6. Nella fascia costiera della Riserva Naturale, dal Vallone dell'Acqua sino a Cala Greca, con esclusione delle aree della baia dei Conigli di cui al precedente articolo 4, trattandosi di aree a pericolosità idrogeologica che includono le falesie costiere, nelle more di necessari approfondimenti sull'attuazione delle nuove NdA del PAI Sicilia e dell'esito del monitoraggio in corso sulla distribuzione degli habitat meritevoli di integrale conservazione con divieto di fruizione, l'accesso e l'utilizzo dell'esistente rete sentieristica in atto non sono consentiti ai sensi del comma 12.8 dell'articolo 12 delle Norme di Attuazione del PAI Sicilia approvate con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 9/AdB del 6/5/2021, in quanto occorre procedere preliminarmente alla redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica, adeguato al livello di pericolosità, che tenga conto del PAI.

In particolare sono in atto vietati:

l'accesso alla spiaggia di Cala Pulcino e l'utilizzo per fini di fruizione pubblica del sentiero all'interno del Vallone della Forbice che conduce alla spiaggia.
(Si precisa che l'ambito marino, ricadente all'interno dell'AMP Isole Pelagie, è in atto interdetto con provvedimento dell'Autorità marittima).



l'accesso via terra alla spiaggia di Cala Galera e nelle aree limitrofe classificate dal PAI a pericolosità molto elevata.




Il predetto articolo 12.8 della NdA del PAI Sicilia prevede che i Comuni, d'intesa con la competente autorità marittima, vigilino sulla sicurezza dei siti e dei rispettivi accessi da terra e da mare.



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**



7. Nelle aree circostanti l'isolotto dei Conigli e nel tratto costiero dall'estremità della spiaggia dei Conigli alla Tabaccara, in esecuzione di specifica ordinanza emanata dall'Autorità marittima, sono vietati l'accesso, la balneazione e qualsiasi altra attività connessa all'utilizzo del mare entro la fascia di 50 metri dalla costa, come segnalato sul campo con tabelle monitorie e come indicato in linea di massima nella cartografia di seguito riportata:



Si ricorda che l'ambito marino interessato ricade all'interno dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" affidata in gestione al Comune di Lampedusa e Linosa.

ARTICOLO 6

Attività commerciali in zona B a supporto della fruizione

Nelle more dell'attivazione dei servizi previsti dal Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e all'Ambiente n. 508/gab del 20/10/2015, l'unica attività commerciale ammessa è quella connessa con l'occupazione temporanea stagionale di parte di suolo pubblico comunale in zona B di pre-riserva per la sosta di un mezzo destinato a punto ristoro all'ingresso in località Conigli, nei limiti e con le prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni annuali di competenza dell'Ente Gestore edel Comune di Lampedusa e Linosa.

ARTICOLO 7

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento riferite alla fruizione della Riserva Naturale Orientata "Isola di Lampedusa" comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in applicazione dell'articolo 28 comma 9 della Legge Regionale n. 10 del 27 aprile 1999, fatte salve eventuali disposizioni specifiche per materia.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento per la fruizione entra in vigore il 26 luglio 2021, avrà durata sino a nuova determinazione e sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con determina n. 1/rn del 7 luglio 2021.
2. La presente disciplina potrà essere integrata o modificata anche sulla base del monitoraggio delle attività di fruizione e dell'incidenza sulla conservazione delle emergenze ambientali sottoposte a pubblica tutela con l'istituzione della Riserva Naturale.



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**



3. Il presente Regolamento verrà trasmesso all'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, agli organi di vigilanza ed alle altre amministrazioni interessate, all'Albo del Comune di Lampedusa e Linosa, pubblicizzato con mezzi idonei e inserito sul sito internet dell'Ente Gestore.

Allegato quale parte integrante:

- comunicazione dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente prot. n. 51108 del 22/7/2021.

Palermo – Lampedusa, 24 luglio 2021

Il Presidente Regionale Legambiente Sicilia
Ente gestore della Riserva naturale

Dot. Antonio Zanna



Il Direttore della Riserva Naturale
Isola di Lampedusa
Angelo Dimarca




Siti istituzionali da consultare per acquisire ogni utile informazione per una visita consapevole:

Legambiente Sicilia – Ente Gestore della Riserva Naturale “Isola di Lampedusa”
<https://www.legambienteriserve.it/isola-di-lampedusa> facebook: riserva.lampedusa

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale Ambiente
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente/PIR_Areetematiche/PIR_Linkutili/PIR_Elencositematici

Comune di Lampedusa e Linosa
<https://www.comune.lampedusaelinosa.ag.it>

Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Lampedusa
<https://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola>

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - PAI
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areetematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI/PIR_AggiornamentiPAIapprovaticonDSG/PIR_Anno2021/PIR_DSG28del18022021

Dipartimento Regionale Protezione Civile – avvisi <https://www.protezionecivilesicilia.it/it/106-previsione-e-allerta.asp>



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 3 – Aree Naturali Protette
Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo
tel. 091 7077990 – fax 091 7077969
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 51108 del 22/07/2021 Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Decreto Presidenziale n. 9/GAB del 06.05.2021 – **Modifica del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Siciliana.**

Al Comune di Lampedusa e Linosa

e p.c. all' Ente Gestore della Riserva Naturale
Orientata "Isola di Lampedusa" –
Legambiente Sicilia

Con riferimento alla fruizione della località *Isola dei Conigli* nella Riserva Naturale Orientata "Isola di Lampedusa" gestita da Legambiente Sicilia in convenzione con questo Dipartimento, si pone all'attenzione di Codesto Comune, per gli aspetti di esclusiva competenza, che, in assenza della valutazione del rischio e dei conseguenti interventi di mitigazione di competenza degli enti locali, nel territorio siciliano vige il Decreto Presidente della Regione n. 9/GAB del 06.05.2021, con il quale è stata approvata la modifica alla Relazione generale del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Siciliana – cap. 11 Norme di Attuazione e Appendici A e B.

In particolare, si evidenzia che tali Norme di Attuazione all'articolo 2.7 prevedono "2.7. I Comuni, cui a livello locale competono le attività sopracitate, in fase di pianificazione di protezione civile dovranno dettagliare gli elementi a rischio in relazione al contesto determinato dalla vulnerabilità degli elementi interessati, dal numero di persone coinvolte (esposizione spaziale) e dal relativo tempo di residenza (esposizione temporale) e dal valore economico degli elementi esposti al rischio, all'interno delle perimetrazioni individuate a scala regionale. I Comuni sono facultati a predisporre appositi programmi di monitoraggio nelle aree a pericolosità per monitorare l'evoluzione dei fenomeni predisponendo il coordinamento con la Protezione Civile Locale e Regionale." All'articolo 12 "12.10 Gli Enti cui a livello locale



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**



competono le attività di gestione del rischio dovranno individuare a scala di maggiore dettaglio gli elementi a rischio e le attività compatibili con i livelli di pericolosità determinati dal P.A.I.”

Per quanto riguarda le attività di fruizione, che vanno disciplinate con Regolamento dell'Ente Gestore della Riserva, le sopravvenute norme del PAI, che integrano il quadro normativo di riferimento per le attività gestionali, prevedono altresì all'articolo 21 “21.2.1. *Nelle aree naturali protette, Parchi e Riserve, Demanio marittimo e forestale, sono consentite senza alcuna autorizzazione o condivisione da parte dell'autorità competente, le attività di tempo libero finalizzate alla fruizione pubblica dei siti a condizione che vengano attivate le seguenti misure:*

1. chiusura dell'area alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico arancione e rossa, emanata dalla Protezione Civile regionale;

2. chiusura dell'area per 24 ore: a) subito dopo un evento sismico avvertito nell'area interessata e confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); b) subito dopo un evento piovoso eccezionale.

La chiusura di cui ai punti 1. e 2. è da intendersi limitata esclusivamente alle aree o siti con accessi presidiati?”.

3. qualora vi siano opere amovibili e/o strutture prefabbricate adibite alla fruizione del pubblico poste al di sotto di zone particolarmente a rischio, l'ente gestore dovrà spostarle, ubicandole in aree più sicure;

4. installazione di cartelli informativi nei punti di accesso dell'area di fruizione e lungo i sentieri, in cui vengono inserire le informazioni sulle condizioni di rischio e disposti i comportamenti da adottare. Tali informazioni e le comunicazioni di cui ai punti 1. e 2. vanno divulgati anche attraverso i siti istituzionali propri e degli assessorati competenti.

Le azioni sopradescritte, messe in atto dal concessionario/gestore o da altri soggetti legittimati garantiscono la compatibilità geomorfologica nelle aree a pericolosità in cui sono previste opere relative ad attività di tempo libero, e quindi, di conseguenza, ne è consentito il loro svolgimento.

Il Dirigente del Servizio 3

Giuseppe Maurici

Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia



Albo Pretorio

Dettaglio

Numero pubblicazione	948
Anno pubblicazione	2021
Mittente	Riserva Naturale Orientata Isola Di Lampedusa
Tipo atto	Regolamento
Numero atto	
Registro generale	0
Oggetto atto	nuovo regolamento per la fruizione della riserva naturale Isola di Lampedusa.
Data atto	26/07/2021
Data inizio pubblicazione	26/07/2021
Data fine pubblicazione	30/10/2021
Documento	@Documento -268_2021_RN Isola Lampedusa_Nuovo_Regolamento_Fruizione_2021_AlboPretorio_ALL - Copia.pdf
Allegati	📎 Allegato - nota legambiente.pdf

http://web1.immediaspa.com/lampedusa/mc/mc_p_ricerca.php?multiente=lampedusa&multiente=lampedusa&multiente=lampedusa&pag=3